

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00417/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 417 del 2020, proposto da Romina Fracassi, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli1, via L.Giordano n. 15;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi De L'Aquila non costituiti in giudizio;

nei confronti

Simone Passacantando non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo (pubblicato

dall'Ateneo resistente all'esito dell'espletamento della prova scritta), nella parte in cui esclude la ricorrente, e precisamente provvedimento prot. n. 100327 del 28.10.2020 dell'Università degli Studi dell'Aquila;

B) del provvedimento tacito e/o di data e protocollo sconosciuti, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla selezione per non essersi presentata a sostenere la prova scritta, ancorché impossibilitata in quanto sottoposta a misure sanitarie di prevenzione COVID-19 (isolamento e/o quarantena);

C) del calendario delle prove scritte della procedura selettiva de qua (pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo resistente), laddove non è stata prevista la possibilità di una sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a sostenere la prova;

D) della graduatoria finale dei candidati risultati idonei per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.s. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo (pubblicata sul sito istituzionale dell'Ateneo) e precisamente provvedimento prot.n. 119601 del 27.11.2020 dell'Università degli Studi dell'Aquila;

E) qualora occorra, del bando recante indizione delle procedure selettive per l'ammissione al TFA Sostegno V Ciclo (pubblicato dall'Ateneo resistente), nella parte in cui dispone che l'assenza del candidato alle prove sia considerata come rinuncia alla selezione, anche per impedimenti dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, non essendo prevista la possibilità di fissare una apposita sessione suppletiva in favore di candidati impossibilitati a presentarsi siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19);

F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, anche inficiato da illegittimità derivata, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla selezione per l'accesso al percorso di formazione per il

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l'a.a. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo), e quindi a sostenere la prova scritta anche eventualmente in un'apposita sessione suppletiva riservata ai candidati impossibilitati a partecipare nella sessione ordinaria siccome collocati in isolamento fiduciario ovvero in quarantena in applicazione delle vigenti misure sanitarie di prevenzione epidemiologica (COVID-19);

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., ciascuna per quanto di propria competenza, a consentire alla ricorrente di svolgere la prova scritta in questione anche mediante predisposizione di una apposita sessione suppletiva, eventualmente da svolgere in modalità telematica a distanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la ricorrente ha comprovato di non aver potuto partecipare alla sessione ordinaria di prove perché oggettivamente impossibilitata in quanto sottoposta a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19;

Atteso tuttavia che la richiesta ammissione con riserva ad un'apposita sessione suppletiva che dovrebbe essere riservata ai candidati impossibilitati a partecipare nella sessione ordinaria presuppone necessariamente una valutazione collegiale e che, in tal senso, il danno prospettato non appare comunque irreparabile.

Deve invece aderirsi anche alla richiesta di notificazione per pubblici proclami come da dispositivo.

P.Q.M.

1. Respinge l'istanza di misura interinale monocratica.
2. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 gennaio 2021.
3. Dispone la notificazione per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e

della presente ordinanza sul sito web rispettivamente del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Istruzione e dell'Università degli Studi dell'Aquila. La pubblicazione dovrà essere effettuata entro giorni 5 (cinque) dalla comunicazione della presente ordinanza, con il deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in L'Aquila il giorno 10 dicembre 2020.

Il Presidente
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.